

News fiscale del 13.01.2026

IVA E SPONSORIZZAZIONI “IN CAMBIO MERCE”: DAL 01.01.2026 NUOVA BASE IMPONIBILE PER LE PERMUTE

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, articoli 1, commi 138-139¹) ha modificato l'art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/1972, in materia di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative (art. 11 del DPR 633/72²).

Dal 1° gennaio 2026, per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi effettuata in permuta, la base imponibile IVA non è più determinata in base al “valore normale”, bensì al valore dei beni/servizi oggetto della singola operazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla relativa cessione o prestazione.

La novità interessa da vicino anche il mondo sportivo dilettantistico, nell'ambito del quale sono frequenti le sponsorizzazioni tecniche (cd. “in cambio merce”): lo sponsor fornisce beni o servizi (es. abbigliamento, attrezzature, integratori, servizi) e l'ASD/SSD – nonché le FSN - eroga in cambio prestazioni di sponsorizzazione/pubblicitarie (logo su divise, banner, post social, naming, ecc.).

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026?

Fino al 31 dicembre 2025, la base imponibile IVA per queste operazioni era determinata dal “valore normale” (valore di mercato) dei beni o servizi scambiati.

A partire dal 1° gennaio 2026, in virtù della modifica intervenuta sull'art. 13 del DPR 633/1972, con

¹ Art. 1, Legge 199/2025, commi 138 e 139:

138. All'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni».

139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

² Art. 11, comma 1, Dpr 633/72: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.



riferimento alle permuta, il criterio del “valore normale” viene sostituito da quello dei costi: la base imponibile IVA di ciascuna operazione è determinata dal valore dei beni e dei servizi oggetto della singola cessione o prestazione, **determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla cessione o prestazione resa da ciascun soggetto.**

L’operazione di sponsorizzazione ai fini IVA

Nelle sponsorizzazioni “in natura”, lo sponsor fornisce beni o servizi (es. abbigliamento, attrezzature, integratori) e l’ASD/SSD/FSN eroga in cambio prestazioni pubblicitarie (es. logo sulle divise, banner, post social).

Ai fini IVA, queste sono considerate due operazioni autonome e separate:

- lo **sponsor** effettua una cessione di beni o servizi.
- l’**ASD/SSD/FSN** effettua una prestazione di servizi pubblicitari.
- **entrambi i soggetti devono emettere fattura** per la propria operazione, applicando la propria aliquota e la nuova base imponibile basata sui costi.

Quali costi devono essere considerati?

Per determinare la base imponibile IVA, occorre includere tutti i costi riferibili alla fornitura, utilizzando criteri di imputazione coerenti e documentati:

- **Costi diretti:** materie prime, costi specifici di produzione, grafiche, stampe o costi pubblicitari specifici.
- **Costi indiretti:** quote di costi amministrativi, costi del personale e spese generali, da ripartire con criteri oggettivi, ragionevoli e costanti (da formalizzare e conservare a supporto).
- **Oneri accessori:** trasporti, personalizzazioni e altre spese relative alla fornitura.

Possibile disallineamento tra “valore civilistico” e “valore IVA”

È verosimile ritenere che tali novità possano comportare dei disallineamenti tra i valori definiti contrattualmente tra le parti e i valori rilevanti ai fini IVA.

In particolare, è possibile che:

- il contratto, in termini civilistici, continui a ragionare su un **valore di mercato** utile per misurare la controprestazione pubblicitaria;
- ai fini IVA, la base imponibile, dovendo essere determinata sull’ammontare complessivo di tutti i **costi riferibili** a tali cessioni o prestazioni, assuma un valore diverso rispetto a quello civilistico/di mercato.
- pur trattandosi di un’operazione in permuta, si vengano a determinare differenze tra le basi



imponibili (e la relativa IVA) indicate nelle fatture emesse dallo sponsor e dall'ASD/SSD/FSN, con possibile necessità di disciplinare un conguaglio finanziario tra le parti.

Tutto ciò richiede sicuramente una maggiore attenzione nella **redazione del contratto** e nella **coerenza della documentazione** a supporto.

Impatti per le ASD/SSD in Regime 398/1991

Per le ASD/SSD che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991, la modifica è rilevante: una base imponibile (e quindi un'IVA esposta) più bassa può ridurre, a parità di operazioni, il debito IVA connesso alle sponsorizzazioni. Considerato che, nel regime 398, l'imposta è determinata applicando una detrazione forfetaria, è opportuno valutare gli effetti sul saldo IVA e sui correlati valori contabili.

Aspetti specifici per le sponsorizzazioni sportive

Si ricorda che, per le sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche entro il limite annuo complessivo di euro 200.000, l'art. 12, comma 3, D.lgs. 36/2021, prevede una presunzione legale (ai fini delle imposte dirette) circa la natura pubblicitaria e l'inerenza della spesa in capo al soggetto erogante. Ai fini IVA, la detraibilità dell'imposta resta subordinata alle regole generali (art. 19 e seguenti del DPR 633/1972) e alla corretta qualificazione e documentazione dell'operazione.

Raccomandazioni e Checklist operativa

Per gestire correttamente il passaggio alla nuova normativa, si raccomanda di:

- ✓ **Mappare i contratti:** verificare gli accordi "in cambio merce" che avranno effetti nel 2026, inclusi i rinnovi automatici.
- ✓ **Aggiornare la contrattualistica:** inserire clausole che qualifichino lo scambio come operazione permutativa (ex art. 11 DPR 633/1972) e che disciplinino: (i) il criterio di determinazione dell'imponibile IVA ex art. 13 DPR 633/1972; (ii) lo scambio di prospetti dei costi sostenuti; (iii) l'eventuale conguaglio finanziario necessario a riequilibrare l'accordo.
- ✓ **Documentare i costi:** predisporre e conservare evidenze documentali (fatture d'acquisto, prospetti di ripartizione costi, criteri di allocazione) per giustificare l'imponibile in fattura.
- ✓ **Gestire il rapporto con lo sponsor:** poiché una base imponibile basata sui costi può risultare inferiore al valore di listino/mercato, lo sponsor potrebbe detrarre un ammontare di IVA più contenuto rispetto al passato. È opportuno gestire questo aspetto in fase di negoziazione (anche prevedendo eventuali meccanismi di conguaglio) per mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell'accordo.





Nota sulle annualità precedenti

Nonostante la norma sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e contenga una clausola di salvaguardia dei comportamenti pregressi, trattandosi di una modifica volta a sanare una preesistente incompatibilità con l'ordinamento unionale, non è da escludere che la sua applicazione possa avere riflessi anche sulle annualità pregresse, con conseguente rischio di contenziosi o di ricostruzioni diverse della base imponibile in accertamenti già in corso.

Si suggerisce, comunque, di monitorare eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e la prassi applicativa.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER